



# COMUNE DI TRIBIANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067  
Tel. 02/9062901

Piazza Giovanni Paolo II  
Cod.Fisc. - 84503590154

**ORIGINALE**

## **DELIBERA N. 39 DEL 12-12-2024**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** ART.20 DLGS 175/2016 APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 2023.

L'anno duemilaventiquattro addi dodici del mese di dicembre alle ore 18:30, presso la Sede Comunale - P.zza Giovanni Paolo II.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome             | Presente/Assente |    |
|----------------------------|------------------|----|
| GABRIELE ROBERTO           | Presente         |    |
| LANZETTA CARMINE           | Presente         |    |
| ABRUSCATO LUCIANO VIRGINIO | Presente         |    |
| GOLA MARTINO BRUNO         | Presente         |    |
| PIOVAN GAIA                | Presente         |    |
| MORLINO MIRIAM             | Presente         |    |
| CALZATI DAMIANO            | Presente         |    |
| MAROTTA DAVIDE             | Presente         |    |
| CASORATI SILVIA            | Presente         |    |
| BATTIONI GIANFRANCO        | Presente         |    |
| DI DONNA LUCA              | Presente         |    |
| CELLA GIUSEPPE EMILIO      | Presente         |    |
| MALLUS ROBERTO             | Presente         |    |
|                            | Totale presenti  | 13 |
|                            | Totale assenti   | 0  |

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **Patrizia Bellagamba**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBERTO GABRIELE**, nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: ART.20 DLGS 175/2016 APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 2023.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto.

#### CONSIDERATO CHE:

- In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di C.C. n. 79 del 30/11/2022, il Comune di Tribiano ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2023 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma;
- Una volta operata tale ricognizione, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente, entro il 31/12 di ciascun anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o oppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità alle disposizioni normative;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione (in ossequio ai modelli standard approvati dal MEF), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente

provvedimento;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n.13

Astenuti n. 0

Voti contrari: n. 0

Voti favorevoli: n. 13

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegati alla presente deliberazione n° 1,2,3,4 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti in conformità ai modelli standard approvati dal MEF;
2. **DI COMUNICARE** l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia.

Successivamente,

ATTESA la scadenza del 31/12/2024 per l'adempimento di cui al presente provvedimento,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n.13

Astenuti n. 0

Voti contrari: n. 0

Voti favorevoli: n. 13

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

**PRESIDENTE**  
ROBERTO GABRIELE

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Patrizia Bellagamba

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*